

COMUNE DI LEINI

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 4.5.2000 – esecutiva il 26.5.2000

Modificato con atti:

Consiglio Comunale n. 11 del 12.4.2001

Consiglio Comunale n. 91 del 18.12.2009

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

PERTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1- Regolamento – finalità	Pag. 5
ART.2- Interpretazione del regolamento	Pag. 5
ART.3- Durata in carica del Consiglio	Pag. 6
ART.4- La sede delle adunanze	Pag. 6

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART.5- Presidenza delle adunanze	Pag. 7
ART.6- Compiti e poteri del presidente	Pag. 7

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART.7- Costituzione	Pag. 8
---------------------------	--------

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.8- Costituzione e composizione	Pag. 9
ART.9- Presidenza e convocazione delle commissioni	Pag. 9
ART.10- Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti	Pag. 10
ART.11- Funzioni delle commissioni consiliari permanenti	Pag.11
ART.12- Segreteria delle commissioni consiliari – perm.ti Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori	Pag. 11

CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI

ART.13- Commissioni di indagine riservata	Pag 12
ART.14- Commissioni di studio e consulte	Pag.13

CAPO VI – CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART.15- Designazioni e funzioni Pag. 14

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART.16- Riserva di legge Pag. 15

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.17- Entrata in carica – Convalida Pag. 16

ART.18- Dimissioni Pag. 16

ART.19- Decadenza e rimozione della carica Pag. 17

ART.20- Sospensione dalle funzioni Pag. 18

CAPO III – DIRITTI

ART.21- Diritto di iniziativa Pag. 19

ART.22- Diritto di presentazione di interrogazioni
Interpellanze e mozioni Pag. 19

ART.23- Richiesta di convocazione del Consiglio Pag. 20

ART.24- Diritto di informazione e di accesso agli
Amministrativi Pag. 21

ART.25- Diritto di sottoporre le deliberazioni
Giunta a controllo prev.di legittimità Pag. 21

ART.26- Facoltà di visione degli atti Pag. 22

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.27- Diritto di esercizio del mandato elettivo Pag. 23

ART.28- Divieto di mandato Imperativo Pag. 24

ART.29- Partecipazione alle adunanze Pag. 24

ART.30- Astensione obbligatoria Pag. 24

ART.31- Responsabilità personale- Esonero Pag. 25

CAPO V – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.32- Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco Pag. 26

ART.33- Nomine e designazioni di consiglieri Pag. 26

ART.34- Funzioni rappresentative Pag. 26

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART.35- Competenza	Pag. 27
ART.36- Convocazione	Pag. 27
ART.37- Ordine del giorno	Pag. 28
ART.38- Avviso di convocazione- consegna- modalità	Pag. 28
ART.39- Avviso di convocazione- consegna- termini	Pag. 28
ART.40- Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione	Pag. 30

CAPO II- ORDINE DELLE ADUNANZE

ART.41- Deposito degli atti	Pag. 31
ART.42- Adunanze di prima convocazione	Pag. 32
ART.43- Adunanze di seconda convocazione	Pag. 33

CAPO III- PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART.44- Adunanze pubbliche	Pag. 33
ART.45- RegISTRAZIONI audio e video	Pag. 33
ART.46- Adunanze segrete	Pag. 33
ART.47- Adunanze aperte	Pag. 34

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.48- Comportamento dei consiglieri	Pag. 35
ART.49- Ordine della discussione	Pag. 35
ART.50- Comportamento del pubblico	Pag. 36
ART.51- Ammissioni di funzionari e consulenti in aula	Pag. 36

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART.52- Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 37
ART.53- Discussione- norme generali	Pag. 37
ART.54- Questione pregiudiziale e sospensiva	Pag. 38
ART.55- Fatto personale	Pag. 38
ART.56- Termine della adunanza	Pag. 39

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE.

ART.57- La partecipazione del Segretario alla adunanza	Pag. 40
ART.58- Il verbale dell'adunanza – Responsabile e firma	Pag. 40

**PARTE IV
LE DELIBERAZIONI**

CAPO I – LE DELIBERAZIONI

ART.59- Verbale	Pag. 41
ART.60- Forma a contenuti	Pag. 41
ART.61- Approvazione- revoca- modifica	Pag. 42

CAPO II – LE VOTAZIONI

ART.62- Modalità generali	Pag. 43
ART.63- votazione in forma palese	Pag. 43
ART.64- votazione per appello nominale	Pag. 44
ART.65- votazioni segrete	Pag. 44
ART.66- Esito delle votazioni	Pag. 45
ART.67- Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag. 46

**PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI**

ART.68- Entrata in vigore	Pag. 47
ART.69- Diffusione	Pag. 47

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla ~~legge 8 giugno 1990, n. 142,~~ **DLgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni**, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l' art. 5 dell' ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata ~~dal Sindaco, in qualità di~~ **Presidente dell' organo consiliare**, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all' interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta al ~~Sindaco~~**Presidente**
2. Il ~~Sindaco~~ **Presidente** incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l' adunanza, relative all' interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell' ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l' argomento oggetto dell' eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L' interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3

Durata in carica del consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il ~~Sindaco~~ **Presidente** stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, la bandiera dell'Unione Europea, il drappo della Regione Piemonte ed eventualmente quella del Comune.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

- ~~1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.~~
- ~~2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l'ordine dato dall'età.~~

- 1. Salvo quanto previsto dall'art.12 dello Statuto per la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono assunte da uno dei due vice presidenti con il principio dell'alternanza.**
- 2. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è disciplinata dallo Statuto Comunale**

ART. 6

Compiti e poteri del presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- 4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma il calendario dell'attività consiliare d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo.**

5. **Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione economico-finanziario, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.**
6. **Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questione richieste.**

ART.6 BIS

Durata, revoca e dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio

1. **Il Presidente ed i vice presidenti durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.**
2. **Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio Comunale possono essere revocati per gravi e comprovati motivi su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati.**
La proposta di revoca deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, statuto e regolamenti. Deve essere iscritta all'o.d.g. della prima adunanza utile del Consiglio Comunale congiuntamente alla proposta per la sostituzione. La deliberazione è adottata in forma palese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Con distinta votazione, effettuata nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che rispettivamente li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
3. **Le dimissioni volontarie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio sono presentate per iscritto. Sono irrevocabili dal momento dell'acquisizione al protocollo, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione, che dovrà essere iscritta all'o.d.g. della prima adunanza utile.**

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco, **al Presidente del Consiglio** ed al Segretario comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo, in mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, **al Presidente del Consiglio** e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, **al Presidente del Consiglio** ed al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

6. **Ai Capi gruppo Consiliari, deve essere effettuata, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, la comunicazione mediante invio di elenco contenente gli estremi delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, di cui all'art.125 del DLgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.**

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste, nelle modalità previste dallo statuto comunale e dai regolamenti dell'ente.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti partecipano senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

ART.9

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dalla stesso designato ad esercitare in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART.10

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della Commissione Consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica in prima seduta. In seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente la presenza di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

ART.11

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei progetti ed interventi.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al ~~Sindaco~~ **Presidente** e da questi illustrate nell'assemblea consiliare.
D'intesa con il ~~Sindaco~~ **Presidente del Consiglio** può riferire all'adunanza il presidente della Commissione **può riferire i** risultati delle indagini conoscitive ~~sono riferiti dal~~

~~Presidente alla commissione~~ entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al ~~Sindaco~~ **Presidente del Consiglio** –il quale trasmette al Segretario–comunale per l'istruttoria ~~prevista dall'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142.~~ Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art.53 **49 del DLgs 267/2000** la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ~~ordinaria~~, se i pareri sono in tutto o in parte, contrari, la proposta è restituita dal ~~Sindaco~~ **Presidente** alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico- amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

ART.12

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti.

Verbale delle sedute.

Pubblicità dei lavori.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Responsabile de servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza, i verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio, il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei Conti.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART.13

Commissioni d'indagine riservata.

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato su proposta del coordinatore della stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui precedente quanto comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno adottarsi entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 14

Commissioni di studio consulte.

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare i piani e i programmi di particolare rilevanza per la comunità locale compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi dello statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nella deliberazione con al quale si sostituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

CAP VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART.15

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

ART.16

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.17

Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge ~~23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni~~, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge ~~23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni~~. **vigente.**

ART.18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate **personalmente** dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci **e non necessitano di presa d'atto**. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART.19

Decadenza e rimozione della carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti ~~dall'art.2 della~~ **dalla** legge ~~23 aprile 1981 n. 154,~~ il Consiglio comunale pronuncia la decadenza della carica del consigliere (o del Sindaco)interessato ~~ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 15 maggio 1960 n.570.~~
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge ~~23 aprile 1981 n.154 e successive modificazioni~~ come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa , il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; ~~o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.~~
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art 15 della legge 19 marzo 1990, n.55 o da quella in cui diviene definito il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. ~~Il sindaco o, in sua mancanza, il Vicesindaco~~ **Il Presidente** avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 o 4, convoca Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle convocazioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, ~~il Sindaco~~ **il Presidente**, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di giustificare le assenze nonché a fornire al ~~Sindaco~~ **Presidente** eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, ~~in conformità dell'art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570,~~ previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.20

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al ~~primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142~~ o quelli di cui all'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni e integrazioni. **all'art.59 del DLgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.**
2. Il ~~sindaco o il vicesindaco~~ **Presidente o il Vice Presidente** in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. ~~Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge n.55/90.~~Il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO III

DIRITTI

ART.21

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al **Presidente del consiglio il quale la trasmette al sindaco** ~~il quale la trasmette al segretario comunale per l'esame e per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142. e, previa effettuazione dell'istruttoria amministrativa, da parte dei responsabili preposti,~~ il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il ~~sindaco~~ **Presidente** iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al ~~Sindaco~~ **Presidente** nei due giorni precedenti quello dell'adunanza.
6. Le proposte di emendamenti prevenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal ~~Sindaco~~ **Presidente** al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria insieme con il Responsabile del settore interessato.

ART. 22

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanza e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare ~~al Sindaco~~ interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta **tramite il Presidente** al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni

circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche lo scopo di accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore delegato) **per il tramite del Presidente** circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell' Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o dall'assessore delegato), il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'assessore delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta e sulla quale il Consiglio si pronuncerà sul volto.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debitamente sottoscritte devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, **secondo la data di presentazione, purchè pervenute entro il 5° giorno antecedente a quello previsto per la seduta** successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia, da la risposta orale oppure scritta nella stessa seduta.
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 23

Richiesta di convocazione del consiglio comunale.

1. Il ~~Sindaco~~ **Presidente** è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda **il Sindaco** o almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, ~~indirizzata al Sindaco~~ che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dell'art. 53, della legge 142/90. **art.49 del DLgs 267 del 18.8.2000.**

Qualora, poi nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. ~~53 della legge 142/90~~ **49 del DLgs 267/2000** da parte del Responsabile del servizio finanziario.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, ~~provvede il Prefetto in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.~~ **previa diffida, provvede il Prefetto in conformità all'art.39 del DLgs 267/2000.**

ART. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 25

Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, ~~adottate nelle materie di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127~~ **che riguardano:**
 - a) **Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;**
 - b) **Dotazioni organiche e relative variazioni;**
 - c) **Assunzioni del personale**sono sottoposte al controllo ~~preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, (oppure dal Difensore Civico, se istituito)~~ nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Contestualmente all'affissione le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante inoltro ~~delle stesse in copia conforme~~ **di elenco contenente gli estremi delle deliberazioni.** In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la Segreteria comunale con invito al loro ritiro.

ART. 26

Facoltà di visione degli atti.

1. Ai fini di cui al precedente articolo 25, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 27

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei casi limitati ed alle condizioni stabilite ~~dalla legge 3 agosto 1999 n. 265~~ **dal DLgs 267/2000**.
2. Ai consiglieri comunali è ~~dovuta l'indennità~~ **dovuto il gettone** di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un adunanza al giorno.
3. ~~L'indennità di presenza~~ **Il gettone di presenza** è ~~concesso~~ **concesso** anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio ~~dell'art.23 della legge 265/1999 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.~~
4. ~~Le indennità di spettanti~~ **I gettoni di presenza spettanti** ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge ~~265/1999~~, non è ~~dovuta l'indennità~~ **dovuto il gettone** di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. ~~L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.~~
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese **di viaggio effettivamente sostenute secondo quanto stabilito dall'art.84 del DLgs 267/2000** pernottamento e soggiorno documentate, ~~secondo quanto stabilito dalla legge~~. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La giunta comunale, in conformità a ~~quanto dispone l'art. 26 comma 5, della legge 265/1999~~ **alle norme vigenti**, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

ART. 28

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 29

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al ~~Sindaco~~ **Presidente**, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dell'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perche sia presa nota a verbale.

ART. 30

Astensione obbligatoria.

1. Il **Presidente del Consiglio**, il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una collaborazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione o specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi ed assentarsi ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 31

Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal ~~primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.~~ **DLgs n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.**

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 33

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio, approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 34

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal **Presidente e da** un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ART. 35

Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal ~~sindaco (oppure dal presidente)~~. **Presidente.**
2. Nel caso di assenza o impedimento del ~~Sindaco~~ **Presidente** la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento. **La 1° seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.**
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ART. 36

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L' avviso di convocazione contiene l' indicazione del giorno e dell' ora dell' adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell' avviso vengono indicati gli orari di inizio, di interruzione e ripresa dell' adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l' ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L' avviso di convocazione precisa se l' adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d' urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta ~~al~~ **dal** Sindaco e da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi

- l' adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l' ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d' urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l' adunanza.
 7. Nell' avviso deve essere precisato se l' adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell' ordine del giorno.
 8. L' avviso di convocazione e l' ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal ~~Sindaco~~ **Presidente** o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

ART. 37

Ordine del giorno

1. L' elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l' ordine del giorno.
2. Spetta al ~~Sindaco~~ **Presidente** di stabilire, rettificare od integrare l' ordine del giorno con proprie autonome decisioni salvo l' obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma,
3. L' iniziativa delle proposte da iscrivere all' ordine del giorno spetta al **Presidente del Consiglio, al sindaco** alla Giunta ed ai consiglieri comunali , con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell' ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l' oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell' ambito dell' ordine del giorno, sotto l' indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L' ordine del giorno è inserito od allegato all' avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 38

Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L' avviso di convocazione del Consiglio con l' ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l' indicazione del giorno e dell' ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente la dichiarazione

- di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell' adunanza consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al ~~sindaco~~ **Presidente** ed al segretario comunale il nominativo e l' indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l' amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
 3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il ~~sindaco~~ **Presidente** provvede a far spedire l' avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell' avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l' obbligo di consegna dell' avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
 4. **A seguito di richiesta scritta del Consigliere, gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente al mandato possono essere recapitati a mezzo fax o posta elettronica; in tal caso, la ricevuta di trasmissione costituisce elemento probatorio dell'avvenuta notificazione.**

ART. 39

Avviso di convocazione – consegna – termini

1. L' avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell' avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d' urgenza, l' avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l' avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato inviato.
8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C. si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

9. Nel computo dei giorni, per le convocazioni di cui ai commi 1,2 vengono esclusi sia quello in cui ha luogo la notifica sia quello della seduta consiliare.

ART.40

Ordine del giorno- Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinaria è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre precedenti quello della riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed è quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 41

Deposito agli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, ed in ogni altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri, secondo i termini stabiliti nel precedente art. 39
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. **A puro titolo conoscitivo, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono inseriti nell'apposita area dedicata ai Consiglieri Comunali sul sito INTERNET del Comune.**
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 **49 del DLgs n. 267 del 18.8.2000** corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 42

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, per la validità della seduta necessita della presenza di almeno 10 consiglieri assegnati escludendo dal computo il ~~sindaco~~ **Presidente**, come previsto dall'art. 31 ~~comma 1, ultimo periodo della Legge 142/90, introdotto dall'art. 11 comma 1 della legge 265/99.~~ **38 del DLgs n. 267 del 18.8.2000.**
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentati e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea della adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Da ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 43

Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno n.7 consiglieri assegnati escludendo dal computo il ~~Sindaco~~ (~~Legge 142/90~~). **Presidente.**
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal ~~Sindaco~~ **Presidente.** La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art.39
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il ~~Sindaco~~ **Presidente** è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART.44

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 45

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Leini. E' possibile la ripresa delle adunanze in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia previa autorizzazione del ~~Sindaco~~**Presidente**. E' vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, eventi finaliti di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo la possibilità di intervento da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dell'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 46

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il ~~sindaco~~ **Presidente** prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, il Segretario comunale e gli impiegati addetti, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 47

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il ~~sindaco~~ **Presidente** sentito il **Sindaco**, la Giunta e i Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sede abituale od anche, nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni ed assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

ART. 48

Comportamento dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali sono espressione della cittadinanza che li ha eletti, ne consegue che il loro comportamento in Consiglio deve essere rispettoso di tale rappresentanza. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del ~~Sindaco~~ **Presidente**, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se fare allontanare il consigliere dalla sala.

ART. 49

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione dei posti viene effettuata dal ~~Sindaco~~ **Presidente**.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 50

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento della sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa della adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

ART. 51

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni comunali o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, ~~membri tecnici della missione edilizia e di altre Commissioni tecniche~~ **professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto** dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta viene sospesa.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti, vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 52

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un Capo Gruppo Consiliare, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, ma di interesse generale.

ART. 53

Discussione- Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Al fine di garantire un più ampio dibattito, nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione al termine dell'intervento in essere.
5. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limite di tempo sopra stabilito.
8. Qualora sia inserita all'ordine del giorno una deliberazione che abbia per oggetto argomenti di eccezionale interesse per la comunità, purché concordato con i Capi Gruppo e il **Sindaco Presidente** nella consueta riunione di illustrazione dell'ordine del giorno, il Consigliere Comunale può chiedere al **Sindaco Presidente** l'apertura del Consiglio comunale al pubblico presente. Il **Sindaco Presidente** pone ai voti la richiesta, che se raggiunge la maggioranza dei voti favorevoli s'intende accolta. In tal caso il **Sindaco Presidente** stabilisce la durata dell'apertura al pubblico.

ART. 54

Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in valutazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente- o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri- per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 55

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il presidente decide se il fatto sussiste meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

ART. 56

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE

ART. 57

La partecipazione del segretario all'adunanza.

1. IL Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.
2. Alle adunanze del Consiglio sarà sempre presente un impiegato dell'ufficio segreteria che curerà il funzionamento del sistema di registrazione e almeno un vigile oltre al messo comunale.

ART. 58

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. ~~Alla Della~~ **sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale.** **corrispondenza alla volontà espressa dal Consiglio Comunale è responsabile il Segretario Generale.**
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare; gli interventi dei consiglieri e la discussione vengono registrati con apposito sistema di registrazione in cassette **e/o altro supporto informatico** alle quali verrà fatto riferimento sul verbale. Le cassette saranno custodite dall'ufficio segreteria per un periodo di cinque anni. Il verbale riporterà il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ~~ed~~ il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta **ed i pareri di cui all'art.49 del DLgs n.267 del 18.8.2000**. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono già essere dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto **con riferimento alla registrazione degli interventi** ~~in modo da contenere la sintesi della discussione~~, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato
5. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

ART. 59

Verbale

1. I verbali delle sedute del consiglio sono depositati nell'apposito ufficio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria

ART. 60

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati
2. Su ogni proposta della deliberazione **che non sia di mero indirizzo** deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria come previsto dall'art. ~~53 della legge 142/90~~ **art.49 del DLgs n.267 del 18.8.2000**. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione, senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze.
4. L'esame sulle deliberazioni è effettuato dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento non viene emendato, esso viene sottoposto a votazione.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. ~~Se i pareri non sono espressi nei tempi previsti dell'art. 50 della legge 6 giugno 1990 n.142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari si prescinde da essi facendone constare all'atto, riportando gli estremi della richiesta da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.~~

ART. 61

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui negli articoli seguenti adotta le deliberazioni secondo il testo, conforme allo schema proposto in votazione
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART. 62

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con modalità di cui ai successivi articoli 63 e 64.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa consiglieri non sono presenti nel numero, necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e da presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il presidente invita i consiglieri dopo un'apposita discussione a votare il testo definitivo dei regolamenti, nel suo complesso in forma palese.
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare, interventi, fino alla proclamazione, dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 63

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese, i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è **può essere** soggetta a controprova, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 64

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 65

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento:
 - Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato, nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restano eletti coloro che riportano il maggior il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della votazione.

ART. 66

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti anche nelle ipotesi previste ~~dall'art. 19 comma 1 della legge 265/99~~ **dall'ordinamento vigente**.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto lo stesso verrà ripreso in altra seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in un adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 67

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. ~~47, comma 3 della legge n. 142/1990.~~ **134 del DLgs n.267 del 18.8.2000.**
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con il quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per ulteriori 15 giorni.
3. **Il presente regolamento** sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 69

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.